COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XXX.

SEDUTA DI VENERDÌ 11 DICEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Per un lutto del Sottosegretario Sedati:

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e foreste* 313
PRESIDENTE 313, 314
GRIFONE 314

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Modificazioni degli articoli 14 24 e 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la difesa delle piante coltivate e di prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi (1324) 314
PRESIDENTE . . 314, 315, 316, 317, 319, 320, 321
MARENGHI, *Relatore* 314, 317, 321
GOMEZ D'AYALA . . 314, 315, 316, 317, 318
PUGLIESE 315, 316
AIMI 315, 316
MICELI 315
DANIELE 316
PREARO 316, 319
TRUZZI 316, 319, 320
VETRONE 317
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e foreste* 317, 318, 319, 320, 321

Per dichiarazione di voto:

GOMEZ D'AYALA 322

Sull'ordine dei lavori:

DE LEONARDIS. 322
GRIFONE 323
GOMEZ D'AYALA 323
PRESIDENTE 323

Votazione segreta:

PRESIDENTE 323

La seduta comincia alle 9,30.

PAVAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Per un lutto del Sottosegretario Sedati.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Onorevole Presidente, desidererei innanzi tutto ringraziare lei, anche a nome della mia famiglia, nonché gli onorevoli colleghi per le manifestazioni di cordoglio che la Commissione ha espresso in occasione del lutto che mi ha colpito recentemente; questa affettuosa partecipazione è stata da me particolarmente sentita.

Debbo comunicare anche, a nome del Ministro Rumor, che egli, pur volendolo, è stato impossibilitato a partecipare a questa seduta della Commissione perché impegnato nelle discussioni sulla legge dell'olio e sulle frodi alimentari in corso al Senato. Devo aggiungere, anzi, che egli si accingeva proprio a recarsi alla Camera quando è stato convocato al Senato con urgenza. Egli si impegna, tuttavia, ad intervenire senz'altro alla prossima riunione della Commissione che sarà fissata dal Presidente.

PRESIDENTE. Rinnovo all'onorevole Sedati quelle espressioni di vivo cordoglio già manifestate da me e dai colleghi nel corso della precedente seduta dalla Commissione.

Noi tutti abbiamo sinceramente, profondamente sentito il lutto che ha colpito il nostro amico e collega e le espressioni del nostro cordoglio sono partite dal cuore, sia per il particolare affetto che ci lega al Sottosegretario Sedati, sia per i vincoli di amicizia che si sono rinsaldati attraverso il proficuo lavoro che insieme abbiamo svolto per lunghi anni; nella prima e nelle altre legislature, in seno alla nostra Commissione e presso le altre, l'onorevole Sedati ha sempre difeso con passione gli interessi dell'agricoltura italiana.

Quanto poi all'assenza del Ministro, devo dichiarare che io stesso lo avevo invitato ad intervenire ai nostri lavori ed egli era dispostissimo a fare ciò, anzi, per la verità, aveva precisato che avrebbe partecipato proprio a questa seduta, ma poi è sopravvenuto un impegno più urgente al Senato ed è stato costretto a recarvisi. Quindi prendo atto della assicurazione fattaci pervenire dal Ministro di essere presente alla prossima seduta della nostra Commissione.

GRIFONE. Abbiamo preso atto delle dichiarazioni del Sottosegretario e vogliamo prendere per buona anche l'assicurazione del Ministro, ma è evidente che la questione ci lascia veramente sorpresi e preoccupati data l'urgenza di altri problemi, quali quello concernente l'area da destinare alle bietole (area che deve essere indicata entro il 31 dicembre) e l'altro riguardante la proposta di legge Romagnoli sull'imponibile di mano d'opera in agricoltura. A proposito di quest'ultima abbiamo appreso che il Presidente della Commissione agricoltura avrebbe eccepito che...

PRESIDENTE. Ho chiesto che questa proposta di legge, che reca il n. 917, sia assegnata alle due Commissioni riunite Lavoro ed Agricoltura, invece che alla sola Commissione Lavoro con il nostro parere.

GRIFONE. Siamo d'accordo per le Commissioni riunite, purché questo non sia di ostacolo alla pronta e sollecita discussione del provvedimento nel merito del quale ci fu anche un ordine del giorno votato all'unanimità dalla Camera il 18 marzo di quest'anno.

PRESIDENTE. Su quest'ultimo argomento ho già chiesto al Presidente della Commissione Lavoro di sollecitare anche lui, per quanto possibile, la discussione della proposta di legge Romagnoli sull'imponibile di mano d'opera.

Siamo quindi d'accordo nel senso che disporremo la riunione delle due Commissioni non appena sarà fattibile.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni degli articoli 14, 24 e 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi (1324).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni degli articoli 14, 24 e 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi », già iniziata nelle sedute dell'11 e 18 novembre. Comunico che la Commissione Affari Costituzionali, investita su nostra richiesta sul parere, ha comunicato che « nulla osta alla approvazione del disegno di legge per quanto attiene alla competenza della Commisisone I ».

MARENGHI, *Relatore*. Ho poco da aggiungere a quanto ho già riferito nelle due ultime sedute. Un accurato esame della legge del 1931 mi ha persuaso dell'impossibilità di modificarla in breve tempo. Di conseguenza, proporrei alla Commissione di procedere nella discussione del disegno di legge n. 1324, invitando poi il Governo a riesaminare tutta la materia.

La stessa relazione che accompagna questo disegno di legge, a proposito della legge 18 giugno, n. 987, che regola l'ordinamento dei consorzi per la difesa fitosanitaria, dice: « Questa legge appare ormai inadeguata all'esigenza della più efficace protezione delle piante contro le malattie e le altre cause nemiche, e perciò sono stati avviati gli studi per una profonda e generale revisione della disciplina giuridica della materia ».

La Commissione perciò potrebbe sentire il parere del Governo oggi stesso e invitarlo a predisporre il progettato riesame nel più breve tempo possibile.

Per quanto riguarda la lotta antigrandine, il vostro Relatore aveva accennato alla possibilità di includere fra i compiti dei Consorzi per la difesa fitosanitaria anche la lotta antigrandine: propongo, ora, di accogliere la proposta fatta dal Sottosegretario a nome del Governo di inserire nella legge la facoltà per detti Consorzi di chiedere la idoneità a svolgere le funzioni dei consorzi antigrandine.

GOMEZ D'AYALA. Dobbiamo ribadire le riserve già espresse nella scorsa seduta sulla costituzionalità del provvedimento sottoposto all'esame della Commissione, in modo particolare perché la legge del 1931 non si riferisce soltanto alla costituzione di consorzi obbligatori per la difesa fitosanitaria ma con-

sente la possibilità di costituire consorzi obbligatori anche indipendentemente dagli scopi della difesa fitosanitaria.

Abbiamo delle esperienze recenti in materia: recentissima è la costituzione di un consorzio obbligatorio fra produttori di cedri e abbiamo avuto notizia anche dell'iniziativa legislativa che vuole pervenire alla costituzione di un consorzio obbligatorio fra i produttori di pomodori.

A me sembra molto strano che ci si proponga oggi di rivedere una parte della legge del 1931 per assicurare un aumento di contributi ai Consorzi per la difesa fitosanitaria, e che si tralasci l'aspetto essenziale della legge del 1931: la sua costituzionalità appunto, giacché essa consente la realizzazione di organismi di tipo squisitamente corporativo incompatibili con i principî sanciti dalla Costituzione. Per questo riteniamo che sia necessario procedere al riesame di tutta la materia.

Il Relatore fa presente il pericolo che una revisione generale della legge del 1931 ci possa impegnare per mesi, ma noi non riteniamo che due o tre mesi di tempo comportino il pericolo, per le coltivazioni del nostro Paese, di essere aggredite da infezioni parassitarie irresistibili; presento, quindi, una proposta sospensiva della discussione per dar modo ad un Comitato ristretto di riesaminare tutta la legge del 1931 ed in particolare l'articolo 17.

PRESIDENTE. Informo gli onorevoli colleghi che, a norma dell'articolo 89 Regolamento della Camera, possono prendere la parola sulla proposta sospensiva Gomez D'Ayala, prima che essa venga posta in votazione, due deputati a favore, compreso il proponente, e due contro.

PUGLIESE. Io credo che potremmo discutere le norme di questo disegno di legge lasciando impregiudicata l'eccezione di incostituzionalità della legge n. 987 del 1931, tanto più che l'onorevole Gomez si è richiamato alla recente costituzione di un consorzio di cedri. Debbo ricordare in proposito che quel consorzio si costituì l'anno scorso su viva pressione dei piccoli produttori del cedro, quasi tutti assistiti proprio da rappresentanti del partito di cui l'onorevole Gomez è esponente; e ricordo ancora che proprio di recente è stata richiamata sui giornali la necessità di far funzionare questo consorzio del cedro.

Trovo perciò strano che, mentre da una parte ci si avvale, e giustamente, di uno strumento legislativo quale la legge del 1931, dall'altra parte si sollevi una eccezione di incostituzionalità a proposito di essa.

Poiché in occasione della costituzione del consorzio del cedro non si è ritenuto di sollevare alcun problema di incostituzionalità, penso che anche adesso potremmo lasciare da parte quel problema e procedere nell'esame degli articoli del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

AIMI. Nella mia provincia, Parma, esiste il consorzio fitosanitario, che dà ottimi risultati sotto ogni aspetto; senonché, per mancanza di mezzi, non può essere efficacemente funzionante.

Il problema sollevato dal collega Gomez è certamente molto grosso, ma non può essere risolto in questa sede; il problema attuale, invece, è quello che riguarda non la difesa economica del prodotto, ma la difesa sanitaria della pianta...

MICELI. Così si cominciò nel 1931 !

AIMI. Noi non dobbiamo cominciar nulla; noi dobbiamo soltanto potenziare una organizzazione che già esiste.

Perciò vorrei pregare l'onorevole Gomez di non insistere nella sua proposta.

GOMEZ D'AYALA. Desidero innanzitutto precisare che noi siamo senz'altro favorevoli ad una migliore organizzazione della lotta contro i parassiti e contro le cause delle malattie delle piante.

Ciò premesso, non posso non rilevare quanto sia strana l'insistenza di voler accantonare il problema della costituzionalità della legge, quando questo problema è stato sempre al centro delle nostre preoccupazioni.

Mi sembra perciò che anche in questo caso le questioni di costituzionalità debbano essere esaminate in linea preliminare. Ora, l'aspetto sostanziale di questa legge, come tutti stiamo constatando, è ben diverso dal suo aspetto meramente formale. Prima ho citato il caso del consorzio obbligatorio fra i produttori di cedri, costituito sulla base delle domande presentate da 1584 produttori. Io mi inchino di fronte agli interessi di costoro, però noi non possiamo ammettere che per consentire ai 1584 produttori di cedro una migliore difesa del loro prodotto, si debbano introdurre o mantenere in essere dei sistemi che si sono dimostrati deleteri per l'economia del nostro paese e che ci hanno portato su una strada sbagliata.

Ritengo perciò di dovere invitare i colleghi a rivedere la loro posizione su questo punto ed insisto nella mia richiesta di sospendere la discussione in attesa che un Comitato ristretto riesamini tutta la legge del 1931 e riferisca a questa Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta sospensiva Gomez D'Ayala.

(*Non è approvata*).

DANIELE. In linea di massima concordo sull'opportunità di rendere più funzionale la legge n. 987, mediante l'introduzione di alcune modifiche riguardanti il finanziamento delle spese generali e la composizione degli organi dei consorzi.

Vorrei, però, pregare l'onorevole sottosegretario di chiarirmi alcune perplessità. Non capisco, per esempio, come si siano potute elevare le contribuzioni, stabilite dalla predetta legge nella misura di lire 0,50 per ettaro, al 20 per cento del reddito dominicale! La relazione che accompagna il disegno di legge giustifica questo aumento con la svalutazione della moneta, ma a me pare che, se anche si volesse moltiplicare per cento la contribuzione stabilita nel 1931, ariveremmo sempre ad una misura molto lontana da quella che oggi ci viene proposta.

Quanto alla composizione della commissione amministratrice dei consorzi obbligatori, sono fondamentalmente d'accordo, per quello che concerne le singole categorie da rappresentare, sulla inclusione dei tecnici agricoli.

Non sarei d'accordo per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 2: « Il presidente ed il vicepresidente della Commissione sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste rispettivamente tra i componenti di cui alle lettere *c*) e *d*) e fra i componenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) ». Proporrei di sostituire le due ultime righe con le parole: « tra i componenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) », altrimenti la categoria dei coltivatori diretti verrebbe in ogni caso ad essere rappresentata, mentre invece la categoria degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti potrebbe non essere rappresentata pur essendo essa, in molte zone, quella che contribuirà per aliquote maggiori. Inoltre proporrei di sostituire, alla lettera *c*) la parola « due » con la parola « tre », in modo da stabilire una parità di situazione.

PREARO. Come già ebbi occasione di esprimermi nella seduta precedente, dobbiamo constatare che purtroppo i dati catastali spesso non sono aggiornati. Ora, se applichiamo il limite massimo del 20 per cento del reddito dominicale finiamo sicuramente con l'aumentare le sproporzioni già esistenti e pertanto io proporrei – nelle provincie dove non esiste un aggiornamento degli estimi catastali – che la Commissione, invece che ad essi, faccia riferimento all'ettaro-coltura per la determinazione dei contributi.

Una seconda osservazione è questa: in che modo può essere punito l'agricoltore che non volesse applicare la difesa fitosanitaria?

In questa legge non è prevista alcuna sanzione: non so quindi se sia il caso di aggiungere una disposizione apposita o di rinviare la questione in sede di quella revisione generale della legge 1931, cui accennava il Relatore.

TRUZZI. Ho chiesto la parola perché vorrei che fosse chiarito un mio dubbio. Vorrei sapere chi debba pagare i contributi, se il proprietario o l'affittuario, quando si tratti di piante non immediatamente fruttifere. A me sembra che il carico spetti alla proprietà e questo bisognerebbe chiarirlo nella legge: bisognerebbe precisare cioè che nei casi in cui si tratti di difendere piante che non fruttificano se non dopo un certo numero di anni, il contributo è a carico della proprietà.

PUGLIESE. A parere mio il fatto stesso che ci riferisce al reddito dominicare risolve la questione sollevata dall'onorevole Truzzi nel senso da lui stesso auspicato.

AIMI. L'interpretazione dell'onorevole Pugliese è, secondo me, esatta. Per maggior chiarezza, tuttavia, propongo di impegnare il Governo con un ordine del giorno, affinché i conduttori soci dei consorzi obbligatori abbiano diritto di rivalsa nei confronti dei proprietari dell'intera quota qualora si tratti di difesa di piante non ancora in produzione, e della metà della quota stessa qualora si tratti di malattie che riguardano tanto l'albero che il prodotto ».

GOMEZ D'AYALA. Confermo tutte le notsre riserve e ritengo che si debba tener conto della condizione particolare in cui si trovano i coltivatori diretti. Perciò, nell'articolo 1 dovrebbe essere considerata la possibilità di un esonero a favore di tutti i coltivatori diretti, i conduttori, i coloni, i mezzadri e i piccoli proprietari. In tal senso preannuncio un emendamento. Ed un altro ne preannuncio per modificare il criterio numerico di rappresentanza in seno alla commissione esaminatrice.

PRESIDENTE. Onorevole Gomez, poiché si tratta di contributi che si riferiscono alle spese di amministrazione, chi pagherà invece delle categorie esonerate?

GOMEZ D'AYALA. La grossa proprietà.

Preciso la motivazione del secondo emendamento da me preannunciato.

Se vogliamo assicurare in questi consorzi la rappresentanza di tutte le organizzazioni effettivamente esistenti, dobbiamo portare a

3 il numero dei rappresentanti degli imprenditori coltivatori diretti facenti parte del Consorzio e il numero dei rappresentanti dei mezzadri o coloni interessati all'attività del Consorzio, di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 2. Diversamente, sorgerà la solità questione dell'organizzazione che possa avere la effettiva rappresentanza delle categorie degli imprenditori coltivatori diretti.

Ma noi presenteremo ancora altri emendamenti. Riteniamo infatti che l'articolo 4 debba essere soppresso, perché attraverso la disposizione in esso contenuta si creerebbe la possibilità – che del resto già si verifica in pratica – per il proprietario di sottrarsi a qualsiasi contribuzione in favore della lotta per la difesa fitosanitaria...

VETRONE. Questa proposta mi pare in contraddizione con l'altro emendamento preannunciato dall'onorevole Gomez D'Ayala...

GOMEZ D'AYALA. Bisogna distinguere fra contribuzione alle spese del consorzio e contribuzione a favore della lotta fitosanitaria. A favore di quest'ultima è previsto l'intervento dello Stato già nelle leggi in vigore: e, sopprimendo l'articolo 4 del disegno di legge, rimangono in vigore le norme attualmente esistenti.

Riteniamo, infine che, quanto meno, ai fini della costituzionalità anche di queste disposizioni, si preveda l'abrogazione dell'articolo 17 della legge del 1931, e cioè la disposizione che consente la costituzione di un consorzio obbligatorio anche per ragioni diverse ed indipendenti dalla difesa fitosanitaria.

VETRONE. Mi pare che il Relatore non abbia escluso la possibilità di aggiungere un articolo alla presente legge, contenente norme per la difesa antigrandine. Io già in una precedente seduta ho espresso delle perplessità su tale argomnto e mi ripromettevo di ascoltare in proposito le dichiarazioni del sottosegretario al quale rivolsi viva preghiera per conoscere il pensiero del Ministero sulla efficacia di questa difesa che oggi viene condotta in Italia.

Purtroppo sono stato assente e forse il sottosegretario avrà già risposto; in compenso ho sotto gli occhi la risposta del ministro Rumor ad una interrogazione in materia e da essa apprendo che la sperimentazione scientifica antigrandine, al punto ove è pervenuta, ha messo in luce in senso positivo l'efficacia dei razzi esplosivi antigrandine, il che mi fa pensare che in effetti il Ministero dell'agricoltura si sia pronunciato, ormai ufficialmente sull'efficacia della difesa con i razzi esplosivi. Se è così, non trovo difficoltà alcuna per l'inclusione nel disegno di legge di un articolo che riguardi proprio la difesa antigrandine da parte dei consorzi di difesa fitosanitaria.

Però bisogna andare cauti. Esiste per davvero una dichiarazione ufficiale del Ministero dell'agricoltura in questo senso? Se esiste, la difesa può essere resa obbligataria; se invece non esiste ancora questa dichiarazione ufficiale, ma ci sono soltanto degli affidamenti postivi, allora ritengo che i consorzi possano provvedere alla difesa antigrandine solo e quando gli interessati volontariamente lo chiedano.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MARENGHI, *Relatore*. A proposito della questione sollevata dall'onorevole Truzzi, a mio modo di vedere, i contributi sono a carico della proprietà. Del resto, mi pare che questa norma sia già chiara nell'articolo 1 di questo nostro disegno di legge, dove è detto che i contributi si riferiscono al reddito dominicale; è ribadita poi nell'articolo 29 della vecchia legge, nell'articolo 54 del regolamento e, infine, nell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1932, n. 1933.

Il proprietario paga, ma può rivalersi solo quando ricorrano determinate condizioni. Nel caso ipotizzato dall'onorevole Truzzi, quando cioè si tratti della difesa di piante da cui l'affittuario non può trarre frutto, secondo me il proprietario non può rivalersi delle spese; se invece si tratta di piante che danno il frutto il proprietario può rivalersi. Quindi io accetterei l'ordine del giorno preannunciato dall'onorevole Aimi senza modificare la legge, perché è chiaro che il pagamento del contributo è a carico del proprietario, il quale solo in determinati casi può rivalersi nei confronti del conduttore.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Daniele, secondo il quale il limite massimo del 20 per cento sarebbe troppo elevato, mi rimetto alle decisioni della Commissione e del Governo sull'opportunità o meno di diminuire l'aliquota. In risposta alle osservazioni formulate dall'onorevole Vetrone, devo dichiarargli che, a mio avivso, si dovrebbe solo accordare ai consorzi per la difesa fitosanitaria la facoltà di chiedere al Ministero dell'agricoltura il riconoscimento dell'idoneità a svolgere, in forma volontaria, la difesa contro la grandine.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Prima di rispondere alle osservazioni ed alle obiezioni che sono

state finora mosse, ritengo opportuno richiamare, sia pur brevemente, alcune norme essenziali riguardanti la lotta per la difesa delle piante dai parassiti.

Il regolamento di applicazione della legge riconosce la qualifica di interessati alla lotta non solo ai proprietari dei terreni compresi nella zona dove si vuole attuare la lotta, ma anche ai conduttori, agli enfiteuti, ai coloni e ai mezzadri.

Viceversa, ai fini della contribuenza sono iscritti nei ruoli soltanto i proprietari, i quali hanno però la facoltà di rivalersi nei confronti degli affittuari e di altre categorie, secondo le disposizioni previste dal regolamento.

È sorta la questione se le norme relative alla rivalsa stabilite nel regolamento siano da ritenersi attuali e congrue, al fine di disciplinare esaurientemente i rapporti tra i proprietari e queste altre categorie. Dalla lettura di queste norme, sembra che esse siano sufficienti anche oggi a provvedere equamente alla ripartizione delle spese. Tuttavia, se la Commissione ritiene che, una volta approvata questa legge di modifica, si debbano riesaminare le norme del regolamento per chiarire alcuni punti, non ho difficoltà a dichiarare, anche a nome del Governo, che sono favorevole ad una più esatta specificazione, in sede di regolamento, delle norme che concernono il problema sollevato dall'onorevole Truzzi. Con ciò, confermo che si tratta di materia che va considerata in sede regolamentare.

Fatta questa premessa, desidero subito dire all'onorevole Gomez che non è possibile ammettere i coltivatori diretti all'esonero dal pagamento dei contributi per il funzionamento dei consorzi fitosanitari in quanto, oltre alle ragioni di carattere pratico illustrate dal Presidente, non vi sarebbe alcun fondamento, neppure di carattere giuridico, perché l'interesse alla organizzazione del consorzio e alla effettuazione della lotta contro i parassiti delle piante è un interesse di tutti coloro i quali nell'ambito di quel territorio sono proprietari o conduttori di terreni.

L'onorevole Gomez ha poi sollevato il problema della soppressione dell'articolo 4. Ricordo che in una nostra precedente seduta feci presente che l'articolo 4 è uno degli articoli fondamentali di questo disegno di legge, perché la serie di disposizioni di carattere particolare inserite nella legge del 1931 relative al rimborso delle spese per il concorso dello Stato nella lotta, è circondata da tante difficoltà procedurali da rendere praticamente impossibile, allo stato delle cose, di effettuare queste operazioni di intervento.

Da allora ad oggi, l'esigenza del concorso dello Stato in queste spese è aumentata invece di attenuarsi perché, se è vero che oggi la lotta fitosanitaria dà risultati che nel 1931 neppure si sognavano – e ciò è dovuto al fatto che disponiamo di strumenti più efficienti è altrettanto vero che questo complesso di strumenti e di mezzi, soprattutto se adoperati in massa e nei confronti di colture poco redditizie, e quindi per finalità di carattere generale, presuppongono oneri tali che l'intervento dello Stato è più che mai opportuno. Ma l'intervento nello Stato sembra opportuno anche perché la lotta fitosanitaria non è fine a se stessa ma è condotta nell'interesse di tutta l'agricoltura.

Per questo complesso di ragioni ritengo che l'articolo 4 non debba essere soppresso: esso serve, invece, a facilitare estremamente il concorso dello Stato nelle spese per la lotta fitosanitaria.

GOMEZ D'AYALA. Non insisto su questa richiesta.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Infine, l'onorevole Gomez ha proposto di sopprimere l'articolo 17: per quanto riguarda questa proposta, mi associo alle osservazioni già fatte in proposito da altri colleghi.

L'onorevole Daniele ha rilevato l'eccessiva gravosità degli oneri che andranno a carico della proprietà in seguito alla modifica della norma concernente i contributi a carico delle proprietà consorziate. Faccio rilevare che la norma relativa al nuovo sistema dei contributi è stata sancita dalla legge del 1901 sulla difesa antigrandine. Sin da allora era previsto, all'articolo 5 di quella legge, un contributo che poteva ammontare fino al quinto dell'imposta erariale. Come dissi nella precedente seduta, è stato seguito il criterio enunciato nel disegno di legge non perché esso sia il più perfetto e il più preciso e non si presti a difficoltà o a rilievi negativi, ma perché è stato ritenuto il criterio più semplice e più spedito per risolvere il problema della contribuzione da parte della proprietà.

Quanto alla sua onerosità, debbo dire che, applicando questo criterio, si perverrebbe ad un massimo di contribuenza oscillante le 400 e le 600 lire per ettaro.

Ad ogni modo, dati questi rilievi e sentito qualche suggerimento, io non avrei difficoltà a che il contributo fosse commisurato ad un massimo del 10 per cento del reddito agrario

e, in casi eccezionali e per particolari tipi di lotta, al 20 per cento. Non vorrei però che si stabilisse un *plafond* più basso in maniera rigida e tassativa e che esso potesse impedire il funzionamento dei consorzi proprio in quelle situazioni che possono dimostrarsi più delicate.

Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Marenghi, il Governo non ha difficoltà, come già dissi l'altra volta, a consentire a che i consorzi per la difesa fitosanitaria chiedano il riconoscimento della idoneità a svolgere la funzione di consorzi antigrandine. Però, come giustamente ha rilevato l'onorevole Vetrone e anche per altre considerazioni, non sembra possibile stabilire una obbligatorieta di questa lotta derivante dal fatto che essa viene sollecitata ed effettuata da consorzi di natura obbligatoria.

Non posso fare dichiarazioni ufficiali di carattere definitivo per conto del Ministero sui risultati acquisiti dalla sperimentazione antigrandine perché, se anche dalle relazioni pervenute i risultati, in via pratica ma sperimentale, risultano positivi, tuttavia noi non possiamo rendere obbligatoria per via di legge, la lotta antigrandine, anche perché gli esperimenti si svolgono secondo vari indirizzi, e non soltanto secondo l'indirizzo tecnico di cui il Ministero ha riconosciuto la riuscita pratica.

Perciò pare opportuno adottare una certa cautela e consentire che questo riconoscimento possa esser dato a condizioni che la lotta antigrandine si svolga su base volontaristica.

PREARO. Ma c'è la questione della sperequazione catastale! In questo modo noi andiamo ad accentuare una sperequazione già esistente.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Per questo, c'è l'istituto della revisione...

PREARO. La revisione viene a distanza di parecchi anni! Io penso invece che sarebbe opportuno approfittare della esperienza fatta in talune province come la mia, dove la sperequazione è molto accentuata...

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Intuisco cosa Ella vuol dire, onorevole Prearo, ma noi ci troveremmo sempre di fronte ad una imposizione di carattere obbligatorio. Se adottassimo, come Lei propone, il sistema dell'ettarocoltura, chi stabilirebbe, poi, le contribuzioni relative?

PREARO. La Commissione provinciale.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Non è possibile, perché oggi dobbiamo stabilire una norma di carattere giuridico riferendoci a valori determinanti in via definitiva, senza possibilità di ricorso.

PREARO. Allora, la sperequazione esisterà sempre?

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Faccio rilevare che si tratta di una sperequazione di modestissima entità, perché è dell'ordine di 10-15 lire per ettaro. Del resto, ho già detto che esiste l'istituto della revisione catastale, che rende possibile anche nel quinquennio la revisione dell'estimo. Vero è che la procedura relativa è tanta complessa che di fatto è difficile avvalersene, ma tuttavia esiste legalmente la possibilità di una revisione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« L'articolo 14 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, è sostituito dal seguente:

Per sopperire alle spese generali di amministrazione, i consorzi obbligatori di difesa delle coltivazioni costituiti ai sensi della presente legge hanno facoltà di imporre una contribuzione annua, commisurata al reddito dominicale, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 4.

La misura di tale contribuzione, che sarà deliberata dalla Commissione amministratrice di cui all'articolo 24 e approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non potrà superare il limite massimo del 20 per cento del reddito dominicale determinato ai sensi del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976 ».

Avverto che all'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« *Sostituire la parola*: 20, *con le parole*: 10 per cento e in casi eccezionali del 20 per cento ».

DANIELE.

« *Aggiungere il seguente comma:*

« Sono esonerati dalla contribuzione di cui ai precedenti commi i coltivatori diretti, proprietari, affittuari, coloni e mezzadri, di terreni con reddito dominicale, riferito al triennio 1937-39, non superiore a lire 5.000 ».

GOMEZ D'AYALA, GRIFONE.

TRUZZI. Propongo di limitare la riduzione proposta dal deputato Daniele al 15 per cento.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste.* Accetto l'emendamento Daniele.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 con l'emendamento Daniele, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 1 nel suo complesso:

L'articolo 14 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, è sostituito dal seguente:

« Per sopperire alle spese generali di amministrazione, i consorzi obbligatori di difesa delle coltivazioni costituiti ai sensi della presente legge hanno facoltà di imporre una contribuzione annua, commisurata al reddito dominicale, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 4.

La misura di tale contribuzione, che sarà deliberata dalla Commissione amministratrice di cui all'articolo 24 e approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non potrà superare il limite massimo del 10 e, in casi eccezionali, del 20 per cento del reddito dominicale determinato ai sensi del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Gomez D'Ayala e Grifone.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

L'articolo 24 della legge 18 giugno 1931, n. 987, modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1530, è sostituito dal seguente:

« I Consorzi obbligatori di difesa delle coltivazioni costituiti a mente dei precedenti articoli sono amministrati da una Commissione nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

La commissione amministratrice è composta:

a) dal direttore dell'Osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio;

b) dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o, nel caso di Consorzi interprovinciali, dai capi degli Ispettorati dell'agricoltura delle provincie in cui si estende il comprensorio del Consorzio;

c) da due rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti facenti parte del Consorzio;

d) da due rappresentanti degli imprenditori coltivatori diretti facenti parte del Consorzio;

e) da due rappresentanti dei mezzadri o coloni interessati alla attività del Consorzio;

f) da un tecnico agricolo scelto fra i designati dai Consigli dell'Ordine dei dottori agronomi e dal Collegio dei periti agrari della provincia in cui ha sede il Consorzio.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può nominare un maggior numero di rappresentanti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), quando si tratta di Consorzi interprovinciali.

Sono altresì membri della Commissione, con voto consultivo, i direttori degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria esistenti nella provincia o nelle province in cui opera il Consorzio e specializzati in entomologia od in fitopatologia o nelle colture per la cui difesa il Consorzio è istituito.

I componenti alle lettere *c*), *d*) ed *e*) sono scelti fra i designati dalle Associazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative dei gruppi interessati. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il presidente ed il vicepresidente della Commissione sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste rispettivamente tra i componenti di cui alle lettere *c*) e *d*) e fra i componenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) ».

Avverto che all'articolo 2 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« *Alle lettere* d) *ed* e) *sostituire la parola:* due, *con la parola:* tre », GOMEZ D'AYALA, GRIFONE.

« *Alla lettera* c) *sostituire la parola:* due, *con la parola:* tre » DANIELE.

« *Alla lettera* f) *sostituire la parola:* uno, *con la parola:* due » MARENGHI.

« *Al quinto comma sopprimere la parola:* provinciali » VETRONE.

« *Al sesto comma sostituire le due ultime righe con le parole:* tra i componenti di cui alle lettere *c*) *d*) ed *e*) » DANIELE.

TRUZZI. Sono contrario alla discriminazione che gli emendamenti Gomez D'Ayala e Daniele introdurrebbero. Si tratta di rappresentare nell'ambito di uno stesso consorzio persone che hanno gli stessi interessi, gli

stessi scopi e non c'è timore che una categoria possa danneggiare un'altra. Il principio deve essere unico: o tutti « due » o tutti « tre ».

MARENGHI, *Relatore*. Io accetterei di elevare da due a tre i rappresentanti degli imprenditori coltivatori diretti, ma sono un po' perplesso per quel che riguarda i rappresentanti dei mezzadri.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Ministero, naturalmente, nel predisporre l'articolo 2 si è riferito non solo alla vigente legislazione ma anche al concetto di pariteticità delle varie categorie rappresentante nel consorzio. Inoltre ha determinato in due il numero dei rappresentanti di ciascuna categoria ritenendo che nella generalità dei casi erano sufficienti sei rappresentanti degli interessati al consorzio, più i tecnici, e ciò allo scopo di non rendere eccessivamente pletorica la Commissione. D'altra parte, per i consorzi che abbiano un maggior rilievo – a carattere interprovinciale – vi è la possibilità di aumentare il numero di rappresentanti. Mi pare che in questo modo siano soddisfatte le varie esigenze. Mi rimetto tuttavia alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Daniele alla lettera *c*) del primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Gomez d'Ayala e Grifone alle lettere *d*) ed *e*) del primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Marenghi alla lettera *f*) del primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Vetrone al quinto comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Daniele al sesto comma.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel suo complesso:

« L'articolo 24 della legge 18 giugno 1931, n. 987, modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1530, è sostituito dal seguente:

« I Consorzi obbligatori di difesa delle coltivazioni costituiti a mente dei precedenti articoli sono amministrati da una Commissione nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

La commissione amministratrice è composta:

a) dal direttore dell'Osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio;

b) dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o, nel caso di Consorzi interprovinciali, dai capi degli Ispettorati dell'agricoltura delle province in cui si estende il comprensorio del Consorzio;

c) da tre rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti facenti parte del Consorzio;

d) da tre rappresentanti degli imprenditori coltivatori diretti facenti parte del Consorzio;

e) da tre rappresentanti dei mezzadri o coloni interessati alla attività del Consorzio;

f) da due tecnici agricoli scelti fra quelli designati, uno dal Consiglio dell'Ordine dei dottori agronomi e l'altro dal Collegio dei periti agrari della provincia in cui ha sede il Consorzio.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può nominare un maggior numero di rappresentanti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), quando si tratta di Consorzi interprovinciali.

Sono altresì membri della Commissione, con voto consultivo, i direttori degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria esistenti nella provincia o nelle province in cui opera il Consorzio e specializzati in entomologia od in fitopatologia o nelle colture per la cui difesa il Consorzio è istituito.

I componenti alle lettere *c*), *d*) ed *e*) sono scelti fra i designati dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei gruppi interessati. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il presidente ed il vicepresidente della Commissione sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste tra i componenti di cui alle lettere *c*), *d*) e *e*) ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3

« La gestione dei Consorzi interprovinciali, provinciali e intercomunali è sottoposta al controllo di un Collegio di revisori, composto di quattro membri, dei quali uno designato dal Ministro del tesoro, da scegliere tra il personale in servizio nelle locali ragionerie provinciali dello Stato, uno dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da scegliere tra i funzionari dell'Ispettorato dell'agricoltura della provincia in cui ha sede il Consorzio,

uno dallo stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da scegliere tra gli agricoltori consorziati, ed uno dal prefetto.

I componenti dei predetti Collegi sono nominati per la durata di un triennio con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e possono essere confermati ».

Il Sottosegretario Sedati ha presentato il seguente emendamento:

« *Sopprimere le parole*: dell'Ispettorato dell'agricoltura della provincia in cui ha sede il Consorzio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 nel suo complesso:

« La gestione dei Consorzi interprovinciali, provinciali e intercomunali è sottoposta al controllo di un Collegio di revisori, composto di quattro membri, dei quali uno designato dal Ministro del tesoro, da scegliere tra il personale in servizio nelle locali ragionerie provinciali dello Stato, uno dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da scegliere tra i funzionari dipendenti, uno dallo stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da scegliere tra gli agricoltori consorziati, ed uno dal prefetto.

I componenti dei predetti Collegi sono nominati per la durata di un triennio con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e possono essere confermati».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« All'articolo 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, è aggiunto il seguente comma:

« Il rimborso non è dovuto se l'intervento del Ministero sia limitato, oltre che alla direzione della difesa fitosanitaria, alla fornitura dei mezzi tecnici per un valore non eccedente la metà della spesa complessiva occorrente per l'esecuzione di tale difesa ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dei seguenti due articoli aggiuntivi:

« I Consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate possono essere autorizzati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo riconoscimento della loro idoneità, a svolgere le funzioni dei Consorzi di difesa contro la grandine, in forma volontaria, quando ricorrano le condizioni indicate nel 1° comma dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1901, n. 211.

Nello svolgimento di tali funzioni si applicheranno le disposizioni di cui alla citata legge 9 giugno 1901, n. 211, in quanto compatibili ».

MARENGHI, TRUZZI, AIMI.

« L'articolo 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987, è abrogato ».

GOMEZ D'AYALA, GRIFONE.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Marenghi ed altri che, se approvato, diventerà articolo 5 della legge.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Gomez D'Ayala che, se approvato, diventerà l'articolo 6 della legge.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Truzzi ed Aimi:

« La XI Commissione Agricoltura della Camera, nell'approvare il disegno di legge n. 1324, impegna il Governo a disporre, in sede di modifiche da apportare alle norme regolamentari relative alla presente legge, che, anche nella ipotesi in cui i conduttori siano soci dei consorzi obbligatori, è a carico del proprietario l'onere per la difesa delle piante non ancora in produzione e la metà di tale onere quando si tratti di difesa contro le malattie che riguardino tanto l'albero quanto il prodotto ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

GOMEZ D'AYALA. Dichiaro che la mia parte voterà contro il disegno di legge n. 1324 giacché esso trascurando il problema di una nuova disciplina di tutta la materia, pone in essere norme probabilmente anticostituzionali.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Sull'ordine dei lavori.

DE LEONARDIS. Sollecito al Governo la presentazione del preannunciato disegno di legge sull'ammasso dell'olio.

GRIFONE. Sollecito la ripresa della discussione delle proposte di legge Iozzelli e

Penazzato (102), Compagnoni (214), Calasso (1018), Compagnoni ed altri (228) sulle colonìe miglioratarie, nonché della proposta di legge Cacciatore (192) sulla proroga dei contratti agrari.

GOMEZ D'AYALA. Sollecito la discussione dell mia proposta di legge (351) sulla canapicoltura, nonché delle due proposte di legge Amendola Pietro ed altri (110) e Romagnoli ed altri (445) sul pomodoro industriale.

PRESIDENTE. Assicuro i deputati De Leonardis, Grifone e Gomez D'Ayala che terrò conto delle loro richieste compatibilmente con gli altri impegni di lavoro della Commissione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modificazioni degli articoli 14, 24 e 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi » (1324):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	20
Voti contrari	9

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aimi, Avolio, Bianco, Casati, Colombi Arturo Raffaello, Compagnoni, De Leonardis, Del Giudice, Ferrari Francesco, Gerbino, Germani, Gomez D'Ayala, Gorrieri Ermanno, Grifone, Marenghi, Monte, Pavan, Prearo, Principe, Pugliese, Sangalli, Schiavon, Sodano, Speciale, Sponziello, Stella, Truzzi, Valori e Vetrone.

La seduta termina alle 11,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI